



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 97 del 24/02/2025

Oggetto: INSERIMENTO MINORI IN COMUNITÀ. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE. PRIMO SEMESTRE ANNO 2025..

VISTI:

- gli articoli 107, comma 3, lett. d, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 21 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 19.11.2012, n. 102, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale 29.04.2013, n. 45 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale 30.04.2015, n. 52;
- il Decreto Sindacale n. 58 del 19.12.2024, di proroga dell'incarico di Elevata Qualificazione per l'Area Servizi alla Persona per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 23.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione degli esercizi 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 09.01.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 30.01.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato modificato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);

PREMESSO che il Tribunale Ordinario di Varese con proprio decreto proc. n. 2177/2018 R.G. ha affidato i minori, meglio specificati nell'allegato, al Comune di Malnate incaricando i Servizi Sociali dell'Ente di valutare il loro più idoneo collocamento;

ATTESO che in adempimento del decreto di affido dei minori all'ente, il Servizio Tutela Minori del Distretto di Varese ha proposto quale Comunità Educativa idonea ad ospitare i minori La Casa Davanti al Sole Società Cooperativa Sociale a R.L., con sede legale in Venegono Inferiore (VA), Via Cavour n. 24, Partita IVA 01453990127;

RICHIAMATE le determinazioni n. 413 del 21.06.2024, n. 416 del 24.06.2024, n. 417 del 24.06.2024 e n. 419 del 24.06.2024, che affidavano i minori alla suindicata Comunità Educativa fino al 31.12.2024;

ATTESO che il Servizio Tutela Minori ha comunicato, con nota n. 25697 del 04.12.2024, la necessità di proseguire nella loro accoglienza presso la già menzionata Comunità La Casa Davanti al Sole Società Cooperativa Sociale a R.L., con sede legale in Venegono Inferiore (VA), Via Cavour n. 24, Partita IVA 01453990127, fino al 30 giugno 2025;

TENUTO CONTO che risulta quindi necessario assumere a carico del Comune di Malnate il conseguente onere di spesa, per il pagamento delle rette di ricovero dei minori residenti, trattandosi di intervento collegato alle attribuzioni trasferite in capo ai Comuni come previsto dal D.P.R. n. 616/77;

RICHIAMATA la normativa in materia:

- Legge n. 328 dell'8.11.2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- gli articoli 3, 4 e 13 della Legge Regionale n. 3 del 12.03.2008, "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale" che pongono in capo ai Comuni la competenza per tali servizi e per i costi derivanti;
- Legge Regionale n. 34 del 14.12.2004, "Politiche Regionali per i Minori";
- il D. Lgs. n. 33/2013, laddove all' art. 26 prevede l' obbligatorietà di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni degli "atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell' art. 12 della legge n. 241 del 1990 di importo superiore a mille euro" (comma 2) pur essendo "esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare

informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati” (comma 4)

- il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”;

VISTO l’art. 22 c.2 lett. c) della legge 320/2000 che indica tra gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogate erogabili di competenza degli enti locali sotto forma di beni e servizi, “Interventi di sostegno per minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”;

ACCERTATO che la struttura è inclusa nell’elenco regionale delle unità di offerta sociale, ai sensi della L.R. n. 3/2008, della DGR n. 20943/2005 e n. 7433/2008 e risulta accreditata presso Regione Lombardia con il codice cudes 049549;

ATTESO che risulta prioritario proseguire nell’inserimento presso la struttura individuata per garantire continuità nella presa in carico dei minori;

RITENUTO pertanto proseguire nel pagamento delle rette di ricovero dei minori presso La Casa Davanti al Sole Società Cooperativa Sociale a R.L., con sede legale in Venegono Inferiore (VA), Via Cavour n. 24, Partita IVA 01453990127, per il primo semestre 2025 per un importo di € 107.085,24 oltre IVA al 5% pari ad € 5.354,262, complessivamente pari ad € 112.439,502;

CONSIDERATO che La Casa Davanti al Sole Società Cooperativa Sociale a R.L. è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del presente affidamento, come previsto dall’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che:

- ai sensi della determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’ art. 3 della Legge 13 agosto 2021, n. 136 così come aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 e con delibera n. 371 del 27 luglio 2022, è previsto che nel caso in cui l’ Amministrazione Comunale collochi dei minori, su disposizione dell’ autorità giudiziaria minorile, in comunità socio-educative accreditate presso gli albi regionali del territorio nazionale, anche in assenza di convenzioni specifiche con la struttura accreditata (specificato anche dalla FAQ ANAC E.15 agg. 12/12/2022), richieda il CIG per ciascuna struttura;

- è stato acquisito il CIG (B5AEFFF457) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell' art. 3 della legge 136/2010;
- che ANAC con propria Delibera del 19 dicembre 2023, n. 610, in attuazione all'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha stabilito l' entità del contributo ad essa spettante, da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici, determinando che per procedure inferiori ad € 40.000 sono esenti sia la stazione appaltante che l' operatore economico, mentre per le procedure di importo uguale o maggiore ad € 40.000 ed inferiore ad € 150.000,00 la stazione appaltante deve versare un contributo pari ad € 35,00;

RITENUTO opportuno impegnare la cifra di € 35,00 a favore di Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avente sede c/o Palazzo Sciarra in via Minghetti n. 10, 00187 Roma, C.F. 97584460584 al fine di provvedere alla contribuzione di cui alla Delibera ANAC del 19 dicembre 2023, n. 610, in attuazione dell' art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990, dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Malnate, di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la sua regolarità e correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Bilancio approvato 2025;

VISTO l' art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente le premesse di cui sopra;

DI AUTORIZZARE, per le ragioni citate in premessa, la spesa per la prosecuzione del pagamento delle rette dei minori, le cui generalità sono indicate nell'allegato riservato a tutela della riservatezza degli stessi, presso la Comunità Educativa La Casa Davanti al Sole Società

Cooperativa Sociale a R.L., con sede legale in Venegono Inferiore (VA), Via Cavour n. 24, Partita IVA 01453990127, per il primo semestre 2025, per un importo di € 107.085,24 oltre IVA al 5% pari ad € 5.354,262, complessivamente pari ad € 112.439,502;

DI DARE ATTO che è stato acquisito il CIG (B5AEFFF457) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell' art. 3 della legge 136/2010;

DI DARE ATTO, inoltre, che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

DI IMPEGNARE la spesa di € 112.439,50 al capitolo 520/0 impegno n. 463/2025 del Bilancio 2025, come indicato nella scheda contabile allegata;

DI IMPEGNARE la spesa di € 35,00 al capitolo 520/0 impegno n. 475/2025, come indicato nella scheda contabile allegata;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(CALCAGNO ENZA)
con firma digitale**